



COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 09 aprile 2018;

REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale di Sansepolcro si prefigge di tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dall'art. 32 della Costituzione - e la salubrità dell'ambiente all'interno del territorio di competenza, disciplinando l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra- agricole e promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.

Scopo ulteriore del presente Regolamento è la tutela dell'agricoltura di qualità e degli operatori del settore.

Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio del Comune di Sansepolcro.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro Abitato: l'area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

Fondo Agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola;

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Bosco: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo in misura superiore al 20% della superficie dei terreni;

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api);

Insetti utili: organismi animali antagonisti di altre specie dannose (pidocchi, afidi, ragni, pulci etc) per le produzioni agricole nonché persone ed animali;

PF: Prodotto fitosanitario, come definito dall'art.2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;

- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;

- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa specifica;

- Controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;

- Eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o Erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Atomizzatore e nebulizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata;

Aree sensibili o specifiche: aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute quali, ad esempio, le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo) quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;

Deriva: fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne e che comunque non raggiunge le avversità e colture a cui è destinata;

Corpi Idrici: tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali ed artificiali;

Agricoltura Biologica: si rimanda al Regolamento CE 834/2007 che recita "La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale".

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).

DPI: dispositivi di protezione individuale

Art. 4 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata altrui.

In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e della salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 5 – Competenze e obblighi

È obbligatorio, per chiunque ne abbia le competenze professionali, segnalare al Comune la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

Art. 6 – Distanze

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che i prodotti raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

1. Nel caso di utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori impiegabili per i trattamenti delle colture arboree ed erbacee quali, ad esempio, vigneti, frutteti e oliveti, solo a distanze superiori a:

- a) METRI 80 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
- b) METRI 40 dai centri abitati e abitazioni in genere;
- c) METRI 20 da orti coltivati dove non siano usati prodotti fitosanitari;
- d) METRI 30 da percorsi naturalistici e religiosi appositamente segnalati e piste ciclabili;
- e) METRI 20 da infrastrutture ad uso pubblico (strade statali, provinciali e comunali);

Il flusso di prodotto pertanto dovrà essere obbligatoriamente direzionato in senso opposto rispetto a tali aree.

2. Nel caso di utilizzo tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee, solo a distanze superiori a:

- a) METRI 40 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere
- b) METRI 10 da infrastrutture ad uso pubblico (strade statali, provinciali e comunali);
- c) METRI 30 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere;
- d) METRI 10 da orti coltivati dove non siano usati prodotti fitosanitari;
- e) METRI 20 da percorsi naturalistici e religiosi appositamente segnalati e dalle piste ciclabili.

Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate agli acquedotti pubblici, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base di effettiva necessità visto i modelli previsionali di infezioni funginee (es. peronospora) e soglie economiche di carenza per i parassiti animali che tenga conto delle colture e delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D. Lgs. n. 152/2006, art. 94).

Per l'operatore che effettua il trattamento, è comunque obbligatorio porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano all'interno delle distanze di cui al precedente paragrafo persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento stesso.

Art. 7 – Riduzione delle distanze

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6, le distanze di rispetto sono ridotte del 50% qualora si registri almeno uno dei seguenti casi:

- i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate e/o da fasce tampone di ampiezza ed altezza adeguate (altezza media non inferiore ai metri 2 ed ampiezza metri 1 in grado di trattenere la deriva);
- i fondi siano irrorati con barre irroratrici assistite con maniche ad aria;
- i macchinari utilizzati siano dotati di ugelli antideriva;

- i fondi siano destinati all'agricoltura biologica, così come disciplinato dal Reg. CE 889/08
- i fondi vengono coltivati con fitofarmaci ammessi in agricoltura biologica, anche se le aziende sono convenzionali.

Art. 8 – Disposizioni specifiche in relazione al principio attivo Glyphosate

Il Comune di Sansepolcro, in osservanza del principio di precauzione, si impegna a non utilizzare prodotti fitosanitari contenenti il composto chimico Glyphosate (glifosate o glifosato) e si impegna anche a fare un'adeguata azione di informazione e dissuasione sull'utilizzo di tale sostanza.

Art. 9 – Condizioni metereologiche

È vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti con condizioni di velocità del vento superiori a 2 m/s (valore 2 della scala di Beaufort – brezza leggera).

Il divieto si estende anche al caso in cui il terreno sia saturo d'acqua, condizione evidenziata dalla presenza di ristagni idrici all'interno dell'area da trattare.

Al fine di rendere fruibili le informazioni meteorologiche agli operatori, si può far riferimento alla competente pagina del servizio fitosanitario regionale nella quale vengono indicate in tempo reale condizioni atmosferiche quali temperatura, velocità del vento, umidità relativa/pluviometria.

Art. 10 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate solo da personale appositamente abilitato all'aperto o in locali ben ventilati. È necessario, durante queste operazioni, accertarsi che nelle immediate vicinanze non ci siano minori, donne in gravidanza, animali e comunque personale non autorizzato e senza dispositivi di protezione individuale.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare le acque delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche o dispositivi che impediscono la contaminazione della fonte idrica.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi.

In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute del lavoratore rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

È vietato mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela, così come indicato nelle schede dei prodotti fitosanitari. È obbligatorio durante la preparazione delle miscele ed effettuazione del trattamento indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (maschere con filtri specifici, occhiali, guanti, tute, etc) o cabine pressurizzate con filtri.

Art. 11 – Tutela degli insetti impollinatori

È fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e/o con altri prodotti fitosanitari i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori sulle colture legnose, erbacee e foraggere quando le stesse siano in fioritura (dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi). Qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti le colture trattate, i trattamenti alle stesse sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e asporto totale della massa o, dopo che le predette erbe

risultino completamente essiccate in modo da non attirare insetti pronubi. È consentita deroga solo ai coltivatori di tabacco il cui fiore deve in ogni caso essere cimato.

Art. 12 – Uso dei diserbanti

Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.

Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe.

Devono essere utilizzati, in sostituzione, metodi meccanici e/o fisici.

E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.

Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita (non coltivata) di metri 3, misurata dalla sponda esterna del corpo idrico

Art. 13 – Comunicazioni dei trattamenti

Prima dell'inizio del trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per tutto il tempo di rientro, deve essere esposto all'ingresso del fondo trattato un cartello di colore giallo e di dimensione minime equivalenti al formato ISO A4 con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! AREA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI" (allegato A).

Il cartello dovrà contenere anche un simbolo di pericolo comprensibile a chiunque in modo immediato, specificando il giorno del trattamento e il tempo di rientro.

Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere indicato in almeno 48 ore.

Qualora l'area fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, dovranno essere posti cartelli all'inizio e alla fine degli stessi.

I cartelli dovranno essere lasciati in loco per il tempo di rientro indicato.

Riguardo le caratteristiche intrinseche dei cartelli si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura".

Tale cartellonistica è da intendersi obbligatoria per tutti gli operatori professionali che utilizzano fitofarmaci di qualsiasi genere oltre che hobbisti che ne fanno uso negli orti, filari e altre coltivazioni.

Qualora i campi trattati siano consecutivi, è necessario mettere un solo cartello nel punto più visibile dalle persone.

Art. 14 – Tempi di rientro in campo

È vietato all'operatore e a soggetti terzi di rientrare nel campo trattato per le successive 48 ore al trattamento, dove non diversamente indicato in etichetta, se non provvisto degli opportuni dispositivi di protezione individuale

Art. 15– Mezzi di distribuzione

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è obbligatorio effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitosanitari come previsto dalla Direttiva n.128/2009/CE.

Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione e la velocità di avanzamento.

È vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi; le operazioni vanno condotte nello stesso luogo in cui la miscela è stata preparata.

Se la macchina irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, è necessario stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso.

Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 16– Smaltimento dei contenitori e dei residui di prodotti fitosanitari

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di prodotti fitosanitari nei contenitori e quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale.

Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dagli agenti atmosferici e fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei prodotti fitosanitari, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, quando è possibile, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

I rifiuti (bottiglie di ogni genere, incarti, buste, pastica, cicche di sigarette etc) gettati o abbandonati lungo strade fossi o altre pertinenze agricole e non, costituiscono un atto di inquinamento sanzionabile.

Art. 17– Accertamento delle violazioni

Fermo restando la competenza in materia degli organi preposti al controllo quali ASL, ARPAT Carabinieri e le competenti autorità regionali e provinciali, il controllo di rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è effettuato dal personale di Polizia Municipale.

Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 18– Sanzioni.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500.00, in base alla gravità dell'inadempienza e della reiterazione della stessa.

Le somme riscosse dal Comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero delle aree verdi o comunque a progetti di utilità ambientale.

Art. 19– Aggiornamento

Il presente regolamento sarà soggetto alle modifiche dettate dall'evoluzione normativa nazionale.